

BOZZE DI STAMPA

4 giugno 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (1786)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «31 agosto 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «1 settembre 2020» con le seguenti: «1 luglio 2021».*

1.2

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «15 ottobre»*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «1° settembre» con le seguenti: «16 ottobre»*

Al comma 2 sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «15 ottobre»

1.3

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola Procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.4

BALBONI, CIRIANI, RAUTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi *cloud*."»

1.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 2, sostituire le parole «il comma 8 è sostituito dal seguente: "8.» con le seguenti: «dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis".»

1.6

DAL MAS, CALIENDO, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di prescrizione».

1.7

DAL MAS, CALIENDO, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione»

1.9

DAL MAS, CALIENDO, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° gennaio 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione»

1.8

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione».

1.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: ", fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.»

1.0.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

2. Le disposizioni di cui al comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificate dal comma 1, si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.0.3

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di contrasto alla pedopornografia)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli

incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" sono sostituite con le seguenti: ", per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale".».

1.0.4

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale volte alla tutela del personale in servizio presso strutture penitenziarie)

1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 391-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo comma le parole: "da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) Al secondo comma le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sette anni".

b) Dopo l'articolo 391-*bis* è inserito il seguente: "391-*ter*. (*Introduzione od uso di dispositivi mobili di comunicazione in carcere*) - Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-*bis*, chiunque, al fine renderlo disponibile ad una persona detenuta, detiene o comunque introduce in un istituto penitenziario un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Le stesse pene previste dai commi precedenti si applicano alla persona detenuta che illegittimamente detiene o comunque utilizza un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno."

c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione";

d) all'articolo 635, primo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"

e) all'articolo 576, comma 1, numero 5-*bis*), dopo le parole: «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza,», sono inserite le seguenti: «ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie,»

f) All'articolo 583-*quater*, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti: "ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie" e conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché al personale in servizio presso strutture penitenziarie."»

Art. 2

2.1

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 30-*bis* e dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 47-*ter*, acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale in relazione al distretto ove è stata pronunciata la sentenza e nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto";

b) Al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei pareri";

c) Al comma 3, dopo le parole: "Quando il Comitato" sono inserite le seguenti parole: "o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del comma 2 ovvero del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

d) Il comma 3-*bis* è abrogato.»

2.2

CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorità competente, informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si reca il detenuto e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si reca il detenuto provvede ad informare le forze di polizia del luogo affinché procedano alle opportune verifiche e controlli."»

2.3

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «chiede altresì il parere» *aggiungere la seguente:* «necessario»;

b) *al secondo periodo sopprimere le parole:* «salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza»;

c) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri», *con le seguenti:* «della ricezione dei predetti pareri da parte dell'autorità procedente».

2.4

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole:* «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» *inserire le seguenti:* «o ove ha sede il giudice che procede»;

b) *al numero 2), dopo le parole:* «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» *inserire le seguenti:* «o ove ha sede il giudice che procede».

2.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri» con le seguenti: «trascorse ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri l'autorità competente procede comunque anche in assenza dei pareri».

2.6

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, il giudice può provvedere anche in assenza dei pareri.».

2.7

BALBONI, CIRIANI, RAUTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «47-ter» inserire le seguenti: «al comma 1 la parola "settanta" è sostituita dalla parola "ottanta" e».

2.8

BALBONI, CIRIANI, RAUTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «47-ter», inserire le seguenti: «al comma 1 la parola "settanta" è sostituita dalla parola "settantacinque" e».

2.9

BALBONI, CIRIANI, RAUTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «47-ter» inserire le seguenti: «al comma 1-ter è aggiunto in fine il seguente periodo "Nel caso di condannati per reati di cui all'articolo 4-bis della presente legge la concessione della detenzione domiciliare è sempre esclusa"».

2.10

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «chiede il parere» aggiungere la seguente: «necessario»;*

b) *al terzo periodo sopprimere le parole: «salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «il magistrato o il tribunale di sorveglianza», sostituire le parole: «procedono comunque anche in assenza di pareri» con le seguenti: «attendono comunque la ricezione dei predetti pareri prima di procedere».*

2.11

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «cinque giorni»

2.12

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», al secondo periodo, sostituire le parole «di quindici giorni dalla richiesta» con le seguenti: «di quattro giorni dalla richiesta».

2.13

DAL MAS, CALIENDO, MODENA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», al secondo periodo, sostituire le parole «di quindici giorni dalla richiesta» con le seguenti: «di quattro giorni dalla richiesta».

2.14

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.15

BALBONI, CIRIANI, RAUTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 123 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

D'ANGELO, LOMUTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

si impegna il Governo:

a garantire l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

EMENDAMENTI

2.0.2

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente: "2-*quater*. 1. Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-*bis*, incontra i detenuti e gli internati e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Non sono consentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali."»

2.0.3

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Alloggi Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Alla copertura del minor gettito derivante dall'applicazione del comma precedente, pari ad euro 1.650.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.0.4

D'ANGELO, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Modifica alla disciplina della destinazione alle pubbliche amministrazioni degli immobili già adibiti a edilizia giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti ovvero nel caso

in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria".».

2.0.5

PESCO, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche dell'articolo 640-bis del codice penale)

1. All'articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati".».

2.0.6

PESCO, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche dell'art. 316-bis del codice penale)

1. All'art. 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";

2) le parole: "sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste".».

2.0.7

PESCO, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche dell'art. 316-ter del codice penale)

1. All'art. 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

b) le parole "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";

c) le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni" e le parole: "è della reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è aumentata".».

2.0.8

PESCO, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;"».

2.0.9

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Testo Unico Stupefacenti su detenzione ed uso stupefacenti in carcere)

1. All'articolo 80, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera g) la parola: "carceri" è soppressa;
- b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) se la condotta è consumata all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione;".»

2.0.10

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 18, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quarto comma, si interpreta nel senso che il pernottamento in caserma è sempre gratuito e non è posta a carico dell'occupante alcuna spesa di qualunque natura per consumi, utenze, oneri accessori o comunque denominati.»

Art. 3

3.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

01-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile.»

3.1

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0.a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.";

0.a-*bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e

l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.".»

3.4

DAL MAS, CALIENDO, MODENA

Al comma 1, lettera a), al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «le parole "cause relative ad alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti"»

3.3

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 lettera a) numero 1) sostituire le parole: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» con le seguenti: «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile.»

3.5

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".».

3.9

VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10

VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge";»

3.11

VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole lettera f) inserire le seguenti: «alle parole "la previsione dello svolgimento delle udienze civili" sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti," e».

3.12

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e» aggiungere le seguenti: «salvo esigenze di tutela della genitorialità del giudice con prole di età inferiore ad anni sei, qualora l'altro genitore sia impossibilitato»

3.13

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle parole: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili" sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti,";

2) dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "E' fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne fac-

cia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico".»

3.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera f), alle parole: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili." sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti, la previsione dello svolgimento delle udienze civili."»

3.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera h), dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico"»

3.14

VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera h), dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico";»

3.15

Emanuele PELLEGRINI, OSTELLARI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Il comma 7-bis è sostituito dai seguenti:

"7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019.

7-ter. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

7-quater. La domanda avanzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 7-ter, è decisa *inaudita altera parte* con decreto motivato non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 7-ter, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.

7-quinquies. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.

7-sexies. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3, per i quali non operano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

3.16

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7-bis, le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "17 maggio 2020";».

3.8

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-ter. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile."»

3.17

VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. La sospensione dei termini di cui al presente articolo deve intendersi efficace dalla data del 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-ter. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile."»

3.18

D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti".»

3.20

CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."»

3.21

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispet-

to della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.22

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.23

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.19

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato, fatto salvo il deposito degli atti che sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa

anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.24

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 lettera d) sopprimere le seguenti parole: «salvo che le parti vi acconsentano».

3.25

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «salvo che le parti vi acconsentano».

3.26

BALBONI, CIRIANI, RAUTI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, salvo che le parti vi acconsentano,».

3.27

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.28

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «12-quater.2» aggiungere il seguente:

«12-quater.2-bis. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun uff-

cio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.»

3.29

D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) al comma 20-*bis*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.30

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."»

3.31

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.32

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette

tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.33

CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.58

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata con-

forme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.34

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio".».

3.35

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio".».

3.59

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio."».

3.36

BALBONI, CIRIANI, RAUTI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.37

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis.

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il ver-

bale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."».

3.38

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

1. All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."».

3.39

CUCCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*: Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è re-

datto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."».

3.54

D'ANGELO, LOMUTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

1. All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis: Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.".».

3.57

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

1. All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis: Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."."».

3.40

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis.

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante

consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.41

CUCCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis.

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.42

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 85-bis

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.43

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Articolo 83-bis

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.48

CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

«Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 4, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, "."».

3.49

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale. "."»

3.50

D'ANGELO, LOMUTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, "."».

3.51

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, "."».

3.52

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale,"."».

3.53

CUCCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale,"."».

3.44

CUCCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*".».

3.45

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83 bis

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6- bis" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*".».

3.46

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*"

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*".».

3.47

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*"

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*".».

3.55

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia."»

3.60

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio. 5. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: "6-*ter*: Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis*".».

3.61

CUCCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negozia-

zione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.

5. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: "6-*ter*: Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis*."».

3.62

STEFANI, OSTELLARI, URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.

5. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: "6-*ter*: Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis*".».

3.56

CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è aggiunto il seguente periodo:

"Per la conduzione delle attività connesse alla gestione dei flussi finanziari sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del presente comma, in relazione agli adempimenti di cui ai periodi quarto, quinto e sesto, la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si avvale di Poste Italiane S.p.A. Il rapporto sorto in forza delle disposizioni di cui al precedente periodo è regolato da una specifica convenzione tra Poste Italiane S.p.A. e la società di cui al comma 1 del presente articolo."»

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

MARILOTTI, D'ANGELO, LOMUTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,

amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

premessi che:

lo stato di emergenza per ragioni di sanità in seguito all'epidemia da Coronavirus, si è abbattuto sul sistema giudiziario. Al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia della salute e continuità lavorativa si è individuato il lavoro agile come modalità primaria di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale degli uffici giudiziari;

rilevato che:

le forme di lavoro agile, però, non consentono il collegamento da remoto ai registri informatici se non dai dispositivi presenti nel medesimo ufficio e, pertanto, i dipendenti non sono messi nelle condizioni di eseguire le ordinarie mansioni a loro attribuite e di espletare gli adempimenti necessari alla continuità del servizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari:

a) affinché, fino al 31 luglio 2020, il personale degli uffici giudiziari, in cui operi il processo civile telematico, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sia autorizzato a svolgere con la modalità del lavoro agile tutte le funzioni indicate nell'art. 8 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e, pertanto anche le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonché di consultazione e gestione del fascicolo informatico;

b) affinché, in applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 1) del decreto ministeriale n. 44 del 2011, siano conferite le credenziali necessarie alle attività di cui alla lettera a), secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI

3.0.1

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 7, secondo comma della legge 20 giugno 1955, n.519 la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".»

3.0.2

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

1. All'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le iscrizioni, annotazioni e trascrizioni relative agli atti dello stato civile riguardanti il coniuge e i figli del destinatario del provvedimento di revoca hanno luogo previo consenso degli interessati. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca delle generalità adottati nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 4

4.1

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite con "31 luglio 2020". A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le

brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) cpa, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del DL n 179/2012, convertito nella legge n 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 cpc può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.»

4.3

CRUCIOLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 10» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti: «All'articolo 7 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.

4.4

CRUCIOLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «L'istanza è accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite».

4.2

BALBONI, CIRIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine per il deposito delle memorie di replica» con le seguenti: « fino a due giorni dopo il deposito delle memorie di replica» e le parole: «fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito,» con le seguenti: «al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti»;*

2) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'istanza è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite»;*

3) *al comma 1, sopprimere il quarto periodo;*

4) *comma 1, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza»;*

5) *al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente periodo:* «Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da depositare fino ad un giorno prima della data dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data»;

6) *al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: «giorno», inserire la seguente: «libero»;*

7) *al comma 1, nono periodo, dopo le parole: «In alternativa alla discussione», inserire le seguenti: «qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data»;*

8) *al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente periodo:* «Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza »;

9) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti deposita istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 cpc può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25, comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.»;

10) *al comma 2, dopo le parole: «soggetti indicati dalla legge», inserire le seguenti: «nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative»;*

11) *al comma 3, sopprimere la parola: «primo».*

4.5

CRUCIOLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine per» con le seguenti: «fino a due giorni dopo».

4.6

CRUCIOLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al sesto periodo, sostituire le parole: «un giorno», con le seguenti: «tre giorni»;

b) al nono periodo, sostituire le parole: «fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa» con le seguenti: «fino alle ore dodici del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa»

4.8

CRUCIOLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 nel processo amministrativo, la sottoscrizione alla procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.»

4.9

CRUCIOLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 2, sostituire le parole: «gli altri soggetti indicati dalla legge» con le seguenti: «e il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative»

4.10

FAGGI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, OSTELLARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche».

4.11

FAGGI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, OSTELLARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: "Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente".»

4.13

FAGGI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, OSTELLARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *d*) dopo le parole "trattazione delle udienze" sono aggiunte le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati":

b) al comma 5, primo periodo, le parole "senza discussione orale" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati" e le parole: "omesso ogni avviso" sono soppresse.»

4.12

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

"Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al sanzionato, salvo che l'ordinanza sia diventata esecutiva ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni."»

Art. 5

5.1

D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di sezione centrale per la tutela della sicurezza della Repubblica e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

1-*ter*. Al fine di contenere gli effetti del Covid-19, sino al 31 dicembre 2020 nei giudizi pensionistici e negli altri casi in cui il giudizio è definito in primo grado dal giudice monocratico, la Corte dei conti, in sede di appello o di opposizione, decide con collegi composti da tre magistrati. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, cui sono assegnati fino a cinque magistrati, operano con collegi composti da tre unità; laddove i magistrati assegnati siano invece in numero superiore a cinque, operano con collegi formati da cinque magistrati. Le sezioni centrali di controllo della Corte dei conti, per le quali non sia diversamente disposto dalla legge, deliberano con collegi composti da sette magistrati, fatta eccezione per la sezione del controllo sugli enti, che delibera con undici magistrati. Per l'approvazione dei programmi annuali di controllo e per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, le sezioni regionali di controllo sono convocate in adunanza plenaria e operano comunque con collegi a numero dispari.».

5.2

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al comma 4, le parole: "1°luglio", sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre".»

5.3

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.4

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di "Sezione centrale per la tutela della sicurezza della Repubblica" e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.».

5.5

URRARO, PILLON, STEFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire

la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per la tutela della sicurezza della Repubblica e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.»

5.6

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi in cui il giudizio è definito in primo grado dal giudice monocratico, la Corte dei conti, in sede di appello o di opposizione, opera con collegi composti da tre magistrati. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, cui sono assegnati fino a cinque magistrati, operano con collegi composti da tre unità; laddove i magistrati assegnati siano invece in numero superiore a cinque, operano con collegi formati da cinque magistrati. Le sezioni centrali di controllo della Corte dei conti, per le quali non sia diversamente disposto dalla legge, deliberano con collegi composti da sette magistrati. Per l'approvazione dei programmi annuali di controllo e per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, le sezioni regionali di controllo sono convocate in adunanza plenaria e operano comunque con collegi a numero dispari di componenti.»

5.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad Euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in "3.300" e "1.800" unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

5.0.2

CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di arbitrato)

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni dell'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell'articolo 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, si applicano anche agli arbitrati rituali e, in quanto compatibili, agli arbitrati irrituali di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile.

2. Agli effetti dell'articolo 83, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il provvedimento di rinvio dell'udienza è disposto con ordinanza dagli arbitri.

3. Agli effetti dell'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intendono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, senza che occorra alcun provvedimento degli arbitri, i termini per la proposizione dell'atto con il quale una parte dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile, nonché degli atti per la nomina, sostituzione, decadenza o ricusazione degli arbitri, per l'adozione di qualsiasi provvedimento circa lo svolgimento del procedimento, per il deposito di qualsiasi memoria o documento, per il deposito del lodo, per la sua comunicazione alle parti, per il reclamo avverso il decreto che ne dispone l'esecutorietà, per l'impugnazione del lodo e, in genere, tutti i termini procedurali, anche se previsti nella convenzione di arbitrato, indipendentemente da ogni contraria previsione stabilita dagli arbitri a norma dell'art. 816-bis del codice di procedura civile, o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ove il termine sia a data fissa e scada, ovvero abbia comunque decorrenza, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione, la scadenza è prorogata di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso

4. Restano in ogni caso validi gli atti processuali compiuti ed i provvedimenti emanati dagli arbitri nel rispetto del principio del contraddittorio durante il periodo di sospensione.

5. Il termine residuo per il deposito del lodo, se alla fine del periodo di sospensione risulti inferiore, è esteso a novanta giorni.

6. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, sono adottate dagli arbitri con ordinanza, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile, ovvero, nel caso di arbitrati amministrati, dalle istituzioni arbitrali presso le cui sedi si svolgano le udienze dei procedimenti arbitrali, anche mediante modifiche dei propri regolamenti, le misure organizzative, in conformità ai commi da 7 a 10, necessarie per consentire, nell'avvio e nello svolgimento della procedura arbitrale, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti. In deroga all'articolo 832, comma 3, del codice di procedura civile, le disposizioni integrative e modificative dei regolamenti arbitrali adottate dalle istituzioni arbitrali si applicano anche ai procedimenti arbitrali in corso. Le misure adottate debbono in ogni caso assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

7. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, gli arbitri possono disporre che le udienze, anche istruttorie, si svolgano con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video e consentano l'accertamento dell'identità di tutte le parti collegate, la verifica della possibilità di loro effettiva partecipazione e, in caso di parti o testimoni, la verifica della libertà di espressione della volontà e delle dichiarazioni rese. In tal caso, gli arbitri, se più di uno, possono trovarsi in luoghi diversi. Le modalità specifiche di collegamento sono comunicate dagli arbitri con il provvedimento che fissa l'udienza. Il verbale dell'udienza è formato contestualmente dagli arbitri o da persona di loro fiducia, della cui identità si dà atto nel verbale stesso, ed è sottoscritto dagli arbitri con firma autografa o con firma digitale a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel verbale dell'udienza gli arbitri attestano di aver compiuto gli accertamenti e le verifiche previsti nel primo periodo e attestano l'esistenza e la provenienza da chi le ha pronunciate delle dichiarazioni trascritte a verbale. Tali attestazioni, a seguito della sottoscrizione, fanno piena prova fino a querela di falso. La sottoscrizione con firma digitale del verbale della prima riunione da parte degli arbitri produce gli effetti di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche alle attività, compiute fino al termine di cui al comma 6, dei consulenti tecnici che assistano gli arbitri.

9. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, tutti gli atti e i documenti sono validamente depositati presso la sede dell'arbitrato e scambiati fra le parti, e tutti i provvedimenti degli arbitri sono validamente trasmessi alle parti mediante posta elettronica certificata.

10. Fino al termine di cui al comma 6, alla sottoscrizione della procura alle liti e alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte si applica l'articolo 83, comma 20-*ter*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, anche se è allegata al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato, depositato o trasmesso.

11. All'art. 83, comma 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "agli arbitrati rituali," sono soppresse.»

Art. 6

6.1

MANTOVANI, EVANGELISTA, RICCARDI, CASTELLONE, D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contatto stretto» con le seguenti: «un contatto tale da determinare un significativo rischio di contagio».

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «contatti stretti di» con le seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio relativamente ad» e alla lettera e) sostituire le parole: «contatti stretti» con le seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio».

6.2

EVANGELISTA, D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «è istituita una piattaforma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è istituito il sistema di

allerta Covid-19, costituito da una piattaforma unica nazionale per la gestione dei dati dei soggetti che, a tal fine, hanno installato su base volontaria un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile»

6.4

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « hanno installato» con la seguente: «installano».

6.3

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: «su base volontaria» inserire le seguenti: «senza il beneficio di alcuna facilitazione»;*

2. *Al comma 1 terzo periodo sostituire la parola «complementari» con la seguente: «integrative»;*

3. *Al comma 3 dopo le parole: «in forma aggregata» sostituire la parola «o» con la seguente: «e»;*

4. *Al comma 6 sostituire le parole: «o resi definitivamente anonimi» con le seguenti: «a cura e spese del fornitore dell'applicazione di cui al precedente comma 1»;*

5. *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i dati raccolti in violazione a quanto stabilito del presente articolo, è punito con la reclusione da due a quattro anni.»

6.5

EVANGELISTA, D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «3 febbraio 2020,» inserire le seguenti: «il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»

6.6

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Trento e di Bolzano », inserire le seguenti: «nonché le competenti Commissioni parlamentari».

6.7

BALBONI, FAZZOLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il Ministro della salute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta Covid-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.».

6.8

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il soggetto responsabile della cancellazione dei dati è il Ministero della Salute. In caso di uso illecito dei dati o della mancata cancellazione degli stessi si applica l'art. 167, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.»

6.11

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tali informazioni devono risultare di facile comprensione e accessibilità anche ai minori;»

6.9

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «sui tempi di conservazione dei dati.» aggiungere il seguente periodo: «L'utente può applicare le tecniche di cancellazione anche prima del termine del 31 dicembre 2020.»

6.10

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «sui tempi di conservazione dei dati.» aggiungere il seguente periodo:

«In relazione alla pseudonimizzazione utilizzata, il Ministro della salute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni aggiuntive che possano influire sull'attribuzione dei dati a un interessato specifico e che non saranno mai utilizzate senza previo avviso e consenso dell'utente interessato;»

6.12

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «la geolocalizzazione dei» inserire le seguenti: «dispositivi mobili dei».

6.13

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «adeguate ad evitare il rischio di» con le seguenti: «volte ad assicurare la non»

6.14

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola «anche» e dopo le parole: «al trattamento» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 30 giorni,»

6.15

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola «anche».

6.16

DAL MAS, CALIENDO, MODENA

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche»

6.17

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «degli interessati», inserire le seguenti: «e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali».

6.18

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, lettera f) dopo le parole «degli interessati» inserire le seguenti: «e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196».

6.20

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.»

6.19

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 3, dopo le parole: «al medesimo comma 1», sostituire le parole da: «, salva la possibilità» fino alla fine del comma con le seguenti: « e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza».

6.21

FAZZOLARI, BALBONI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati raccolti non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ovvero di azioni giudiziarie, civili e penali.»

6.22

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità - anche solo parzialmente - è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.»

6.23

FAZZOLARI, BALBONI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque, avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo precedente ovvero, essendone venuto comunque a conoscenza, li divulghi con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.».

6.24

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 5, dopo le parole «di cui al medesimo comma 1», sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono obbligatoriamente essere»

6.25

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: «L'individuazione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene effettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

6.26

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 6, sopprimere le parole «L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché» e sostituire le parole «sono interrotti» con le seguenti: «è interrotto».

6.27

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 6 sopprimere le parole «o resi definitivamente anonimi».

6.28

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Nei casi di violazione dell'obbligo di cancellazione e di anonimato si applica la pena della reclusione da uno a sei anni.»

6.30

FAZZOLARI, BALBONI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.»

6.29

BALBONI, FAZZOLARI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta dell'utente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l'applicazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del 31 dicembre 2020.»

6.31

BALBONI, FAZZOLARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al presente articolo, il Ministero della Salute assicura le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la somministrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei, test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario, all'accertamento del contagio).»

6.0.1

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. La piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 6 è subordinata alla implementazione del potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria con tamponi e test sierologici al fine di rendere efficace il sistema di tracciamento.

2. La piattaforma non può essere istituita senza una comunicazione preventiva del Governo alle Camere sulla suddetta implementazione comprensiva dei dati suddivisi per Regione. Il Parlamento sulla base di detta informativa si esprimerà sulla utile istituzione della piattaforma.»

Art. 7

7.0.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis.

(Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per danni ai minori)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile relativo alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete";

b. dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera g-bis) del comma precedente devono essere approvate per iscritto dal contraente".» .

7.0.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.";

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.";

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente

l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti".».

7.0.3

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.» .

7.0.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di turismo riproduttivo)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;"»

7.0.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis

(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.»
